



Bruxelles, 9 febbraio 2026
(OR. en)

5246/26

LIMITE

CORLX 32
CFSP/PESC 42
CSDP/PSDC 17
MAMA 11
CONUN 9
CSC 28
EUMC 12
ATALANTA 2
ASPIDES 3

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2024/583, relativa a un'operazione di sicurezza marittima dell'Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES)

DECISIONE (PESC) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2024/583,
relativa a un'operazione di sicurezza marittima dell'Unione europea
volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso
(EUNAVFOR ASPIDES)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 gennaio 2024 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2722 (2024), in cui condanna con la massima fermezza gli attacchi Houthi contro le navi mercantili e commerciali, sottolinea l'importanza dell'esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione nel Mar Rosso delle navi di tutti gli Stati, anche per quanto riguarda le navi mercantili e commerciali che transitano nello stretto di Baab al-Mandab, conformemente al diritto internazionale, chiede che gli Houthi pongano immediatamente fine a tutti gli attacchi, afferma che l'esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione da parte delle navi mercantili e commerciali, conformemente al diritto internazionale, deve essere rispettato e prende atto del diritto degli Stati membri delle Nazioni Unite, in conformità del diritto internazionale, di difendere le loro navi dagli attacchi, compresi quelli che compromettono i diritti e le libertà di navigazione.
- (2) L'8 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/583¹, che ha istituito un'operazione di sicurezza marittima dell'Unione volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES).
- (3) Il 19 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/632², che ha avviato EUNAVFOR ASPIDES con un mandato fino al 18 febbraio 2025.

¹ Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell'8 febbraio 2024, relativa a un'operazione di sicurezza marittima dell'Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (GU L, 2024/583 del 12.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj>).

² Decisione (PESC) 2024/632 del Consiglio, del 19 febbraio 2024, relativa all'avvio dell'operazione di sicurezza marittima dell'Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (GU L, 2024/632 del 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/632/oj>).

- (4) Il 14 febbraio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/334³, che ha prorogato EUNAVFOR ASPIDES fino al 28 febbraio 2026.
- (5) Il 26 novembre 2025, nel contesto del riesame strategico di EUNAVFOR ASPIDES e della valutazione strategica di EUNAVFOR ATALANTA, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto di prorogare EUNAVFOR ASPIDES fino al 28 febbraio 2027.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2024/583,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

³ Decisione (PESC) 2025/334 del Consiglio, del 14 febbraio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2024/583 relativa a un'operazione di sicurezza marittima dell'Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (GU L, 2025/334 del 17.2.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/334/oj>).

Articolo 1

La decisione (PESC) 2024/583 è così modificata:

- 1) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUNAVFOR ASPIDES per il periodo dal 1° marzo 2026 al 28 febbraio 2027 è pari a 14 917 600 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari allo 0 % in impegni e allo 0 % in pagamenti.";
- 2) all'articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. EUNAVFOR ASPIDES termina il 28 febbraio 2027.

3. Un riesame strategico di EUNAVFOR ASPIDES è effettuato nel 2026/27.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
